

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 158/2013 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2013

**che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## 1. PROCEDIMENTO

- (1) Il 20 ottobre 2007 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (RPC) <sup>(2)</sup>. Il 4 luglio 2008 la Commissione, con il regolamento (CE) n. 642/2008 <sup>(3)</sup> («regolamento provvisorio»), ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della RPC.
- (2) Il procedimento è stato iniziato in seguito a una denuncia presentata il 6 settembre 2007 dalla Federazione nazionale spagnola delle associazioni delle industrie conserviere (FNACV) («il ricorrente») per conto di produttori rappresentanti il 100 % della produzione totale dell'Unione di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.). La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping del prodotto in esame e del notevole pregiudizio subito, elementi considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.
- (3) Come indicato al considerando 12 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2006 e il 30 settembre 2007 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'esame delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1° ottobre 2002 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo considerato»).

- (4) Il 9 novembre 2007 con il regolamento (CE) n. 1295/2007 del 5 novembre 2007 che sottopone a registrazione le importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese <sup>(4)</sup>, la Commissione ha assoggettato a registrazione le importazioni di prodotti dello stesso tipo originari della RPC.

- (5) Va ricordato che fino all'8 novembre 2007 erano in vigore misure di salvaguardia nei confronti di tale prodotto. Con il regolamento (CE) n. 1964/2003 <sup>(5)</sup> la Commissione ha istituito misure di salvaguardia provvisorie nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.), cui hanno fatto seguito misure definitive di salvaguardia stabilite dal regolamento (CE) n. 658/2004 <sup>(6)</sup> («il regolamento di salvaguardia»). Le misure di salvaguardia sia provvisorie che definitive consistevano nell'applicazione di un contingente tariffario, vale a dire nella riscossione di un dazio solo una volta esaurito il volume di importazioni esenti da dazi.

- (6) Con il regolamento (CE) n. 1355/2008 <sup>(7)</sup> («il regolamento originario») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese.

- (7) Il dazio antidumping definitivo ammontava tra 361,4 e 531,2 EUR/tonnellata di peso netto del prodotto.

## 1.1. Sentenza Xinshiji

- (8) Con la sentenza del 17 febbraio 2011 nella causa T-122/09 Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd e Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd/Consiglio dell'Unione europea sostenuta dalla Commissione europea <sup>(8)</sup> («la sentenza Xinshiji») il Tribunale ha annullato il regolamento originario nella parte riguardante i ricorrenti Xinshiji Foods Co., Ltd. e Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd.

- (9) Secondo la motivazione della sentenza del Tribunale, la Commissione aveva violato i diritti di difesa omettendo di fornire ai ricorrenti le informazioni necessarie per metterli in condizione di stabilire se, considerata la struttura del mercato, l'adeguamento del prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica risultasse in quanto permetteva il confronto tra prezzo all'esportazione e prezzo di produzione nell'Unione allo stesso stadio commerciale. Il Tribunale aveva inoltre ritenuto che la Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GU C 246 del 20.10.2007, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 178 del 5.7.2008, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU L 288 del 6.11.2007, pag. 22.

<sup>(5)</sup> GU L 290 dell'8.11.2003, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 67.

<sup>(7)</sup> GU L 350 del 30.12.2008, pag. 35.

<sup>(8)</sup> GU C 103 del 2.4.2011, pag. 21.

